



Roma, 2 febbraio 2006

Protocollo: 204

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane

Rif.:

LORO SEDI

Allegati: 1

e, p.c.

All'Area verifiche e controlli, tributi doganali e accise – Laboratori chimici

SEDE

OGGETTO: Regolamento (CE)n.1946/2005 del Consiglio del 14 novembre 2005 che modifica il Reg.(CE)n.2007/2000 recante misure commerciali eccezionali applicabili ai Paesi e Territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'U.e..

Si richiama l'attenzione di codeste Direzioni sulla pubblicazione, nella G.U.C.E. n.L312 del 29 novembre 2005, del Regolamento in oggetto, che modifica il Reg.(CE)n.2007/2000 distinguendo i territori doganali del Montenegro, della Serbia e del Kosovo.

Ciò implica che, a partire dal 1° gennaio 2006, i “prodotti originari” non saranno più considerati della Serbia e Montenegro (compreso il Kosovo) bensì potranno avere tre distinte origini, a seconda del territorio nel quale vengono soddisfatte le regole di origine, che restano le medesime. Quanto ai relativi codici iso alpha, questi sono stati introdotti, distintamente per i tre territori, già dal 1° giugno 2005 con il Reg.(CE)n.750/2005 del 18 maggio 2005.

Per quanto concerne, invece, la gestione delle preferenze unilaterali, l'introduzione delle predette tre nuove origini, comporterà che:

- fra i tre territori doganali non viga la regola del cumulo. Pertanto, “prodotti originari” di uno dei Territori, all'atto della trasformazione in un altro dei detti Territori doganali dovranno essere considerati come prodotti terzi. Resta, invece, in vigore la regola del cumulo bilaterale con i “prodotti originari” della Comunità di cui all'art.98, 2° comma del Reg.(Cee)n.2454/93;

- non appena i competenti Servizi comunitari della D.G. TAXUD saranno informati, ai sensi dell'art.121 del predetto Regolamento, circa i nomi e gli indirizzi delle Autorità pubbliche, situate in ciascuno dei ripetuti tre Territori, preposte al rilascio dei certificati Eur1 ed al controllo delle prove di origine ed alla trasmissione dei facsimile delle impronte dei timbri usati, ne informeranno gli Stati membri. I facsimile delle impronte dei timbri attualmente utilizzate, riferiti all'Ufficio doganale comune della Repubblica della Serbia e della Repubblica del Montenegro, preposto alle verifiche "a posteriori" saranno ritirati a partire dalla predetta data del 1° gennaio 2006;
- una soluzione transitoria è accordata alle merci che alla data del 1° gennaio 2006 erano in transito ovvero erano nella Comunità immagazzinate temporaneamente presso un deposito doganale o in una zona franca e sono scortate da una prova di origine emessa, nel contesto delle preferenze daziarie unilaterali concesse alla Serbia e Montenegro, entro il 31.12.2005. Dette prove di origine potranno essere accettate entro quattro mesi da quest'ultima data fatta salva la possibilità di ricorrere alle misure di cooperazione amministrativa. In quest'ultimo caso, occorrerà fare riferimento alle Autorità emittenti del singolo Territorio dal quale le merci, scortate dalla prova di origine in questione, erano state a suo tempo esportate.

Il predetto Territorio dal quale le merci sono state esportate e, conseguentemente, le competenti Autorità possono essere accertate identificando:

- a) il riferimento ad un Ufficio doganale in Serbia, in Montenegro o in Kosovo attraverso le indicazioni presenti nella casella n.11 del certificato Eur1, e
- b) i differenti codici numerici ricompresi nei timbri dell'Ufficio doganale comune dell'Amministrazione Doganale della Serbia e dell'Amministrazione doganale del Montenegro, identificando i differenti Uffici doganali in Serbia ed in Montenegro e le differenti impronte dei timbri dell'UNMIK – Servizio doganale del Kosovo.

L'Area Centrale Verifiche e Controlli, cui la presente è indirizzata per conoscenza, è deputata all'inserimento nella banca dati SMS delle informazioni di cui sopra non appena le riceverà dai competenti Servizi comunitari.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti Uffici e degli operatori.

Il Direttore reggente dell'Area Centrale
Dr. Paolo Di Roma

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1946/2005 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

di Serbia e il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, costituiscono ciascuno distinti territori doganali.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

(6) La Comunità ha concluso con la Repubblica di Serbia un accordo sul commercio dei prodotti tessili ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

(1) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 ⁽¹⁾ viene a scadenza il 31 dicembre 2005.

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è modificato come segue:

(2) Poiché non sono stati ancora stipulati accordi di stabilizzazione e di associazione con tutti i paesi dei Balcani occidentali, è opportuno prorogare il periodo di validità del regolamento (CE) n. 2007/2000.

1) all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, i termini «e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo» sono sostituiti dai seguenti «e dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo»;

(3) Il proseguimento della liberalizzazione del mercato dovrebbe contribuire al processo di stabilizzazione politica ed economica nella regione, senza produrre effetti negativi per la Comunità. Di conseguenza tali misure dovrebbero essere applicate per un ulteriore periodo, dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2010.

2) all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, i termini «della Repubblica federale di Jugoslavia» sono sostituiti dai seguenti «dei territori doganali del Montenegro o del Kosovo»;

(4) Il 4 febbraio 2003, la Repubblica federale di Jugoslavia ha adottato una Carta costituzionale con la quale il paese ha cambiato il proprio nome in «Serbia e Montenegro» ed è stata stabilita la ripartizione delle competenze tra l'unione di Stati e le due Repubbliche che la costituiscono.

3) l'articolo 4 è modificato come segue:

a) nel paragrafo 2, lettera d), i termini «della Repubblica federale di Jugoslavia, compreso il Kosovo» sono sostituiti dai seguenti «dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo»;

(5) Le misure commerciali previste dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio dovrebbero tener conto anche del fatto che la Repubblica del Montenegro, la Repubblica

b) nel paragrafo 4, frase introduttiva e lettera c), i termini «della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo» sono sostituiti dai seguenti «dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo»;

⁽¹⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2005 della Commissione (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 90 dell'8.4.2005, pag. 36.

- 4) all'articolo 17, la data «31 dicembre 2005» è sostituita da «31 dicembre 2010»;
- 5) nell'allegato I, alla colonna «beneficiari», tutti i riferimenti alla «Repubblica federale di Jugoslavia compreso il Kosovo» sono sostituiti da «territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1^o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

T. JOWELL
